

41. CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DEL SENTENZE STRANIERE IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE

(concluso il 2 luglio 2019)

Le Parti contraenti della presente Convenzione,

Desiderando promuovere l'effettivo accesso alla giustizia per tutti e facilitare il commercio e gli investimenti multilaterali basati su regole e la mobilità, attraverso la cooperazione giudiziaria,

Ritenendo che tale cooperazione possa essere rafforzata attraverso la creazione di un insieme uniforme di norme fondamentali sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile o commerciale, per facilitare l'effettivo riconoscimento e l'esecuzione di tali sentenze,

Convinto che tale cooperazione giudiziaria rafforzata richieda, in particolare, un regime giuridico internazionale che offra maggiore prevedibilità e certezza in relazione alla circolazione globale delle sentenze straniere e che sia complementare alla Convenzione del 30 giugno 2005 sulla scelta del *foro*

Accordi,

Hanno deciso di concludere la presente Convenzione a tal fine e hanno concordato le seguenti disposizioni:

CAPITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Scopo

1. La presente Convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze in materia civile o civile questioni commerciali. Essa non si estende in particolare alla materia fiscale, doganale o amministrativa.
2. La presente Convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione in uno Stato contraente di una sentenza pronunciata da un tribunale di un altro Stato contraente.

Articolo 2

Esclusioni dal campo di applicazione

1. La presente Convenzione non si applica alle seguenti materie:
 - a) lo status e la capacità giuridica delle persone fisiche;
 - b) obbligazioni alimentari;

- c) altre questioni di diritto di famiglia, compresi i regimi patrimoniali tra coniugi e altri diritti o obblighi derivanti da matrimonio o relazioni simili;
- (D) testamenti e successioni;
- (e) insolvenza, concordato, risoluzione di istituti finanziari e materie analoghe;
- (F) il trasporto di passeggeri e merci;
- (g) inquinamento marino transfrontaliero, inquinamento marino in aree al di fuori della giurisdizione nazionale, inquinamento marino provocato da navi, limitazione di responsabilità per rivendicazioni marittime e avaria generale;
- (H) responsabilità per danni nucleari;
- (io) la validità, la nullità o lo scioglimento delle persone giuridiche o delle associazioni di persone fisiche o giuridiche e la validità delle decisioni dei loro organi;
- (J) la validità delle iscrizioni nei pubblici registri;
- (k) diffamazione;
- (l) riservatezza;
- m) proprietà intellettuale;
- (N) attività delle forze armate, comprese le attività del loro personale nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
- (o) attività delle forze dell'ordine, comprese le attività del personale delle forze dell'ordine nell'esercizio dei loro doveri ufficiali;
- (P) in materia di antitrust (concorrenza), tranne nel caso in cui il giudizio si basi su una condotta che costituisce un accordo anticoncorrenziale o una pratica concordata tra concorrenti effettivi o potenziali per fissare prezzi, fare offerte truccate, stabilire restrizioni o quote di produzione o dividere i mercati mediante l'allocazione clienti, fornitori, territori o linee di commercio, e ove tale condotta e il suo effetto si siano verificati entrambi nello Stato di origine;
- (q) ristrutturazione del debito sovrano attraverso misure statali unilaterali.

2. Una sentenza non è esclusa dall'ambito di applicazione della presente Convenzione se una questione alla quale la presente Convenzione non si applica è sorta meramente come questione preliminare nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza, e non come oggetto del procedimento. In particolare, il mero fatto che tale questione sia sorta in via difensiva non esclude una sentenza dalla Convenzione, se tale questione non era oggetto del procedimento.

3. La presente Convenzione non si applica all'arbitrato e ai procedimenti connessi.

4. Una sentenza non è esclusa dall'ambito di applicazione della presente Convenzione per il semplice fatto che uno Stato, compreso un governo, un'agenzia governativa o qualsiasi persona che agisca per conto di uno Stato, era parte del procedimento.

5. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i privilegi e le immunità degli Stati o delle organizzazioni internazionali, nei loro confronti e nei loro beni.

Articolo 3

Definizioni

1. In questa Convenzione -

(a) per "convenuto" si intende una persona contro la quale è stata promossa nello Stato la domanda o la domanda riconvenzionale dell'origine;

(b) "sentenza": qualsiasi decisione nel merito emessa da un tribunale, qualunque sia la denominazione di tale decisione, inclusi un decreto o un'ordinanza, e una determinazione dei costi o delle spese del procedimento da parte del tribunale (compreso un cancelliere), a condizione che la determinazione riguardi una decisione nel merito che può essere riconosciuta o eseguita ai sensi della presente convenzione. Una misura cautelare non è una sentenza.

2. Si considera residente abitualmente nello Stato l'ente o la persona diversa dalla persona fisica:

a) dove ha sede legale;

(b) in base alla legge di cui è stata costituita o costituita;

c) dove ha la sua amministrazione centrale; O

d) dove ha la sua sede principale di attività.

CAPO II – RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 4

Disposizioni generali

1. La decisione emessa da un giudice di uno Stato contraente (Stato d'origine) è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato contraente (Stato richiesto) in conformità alle disposizioni del presente Capo. Il riconoscimento o l'esecuzione possono essere rifiutati solo per i motivi specificati nella presente Convenzione.

2. Non vi è alcun riesame del merito della sentenza nello Stato richiesto. Ci può solo essere il corrispettivo necessario per l'applicazione della presente Convenzione.

3. La sentenza è riconosciuta solo se ha effetto nello Stato d'origine ed è eseguita solo se è esecutiva nello Stato d'origine.

è Il riconoscimento o l'esecuzione possono essere differiti o rifiutati se il giudizio di cui al comma 4, comma 3, oggetto di riesame nello Stato d'origine ovvero se non è decorso il termine per proporre ricorso ordinario. Un rifiuto non impedisce una successiva domanda di riconoscimento o di esecuzione della decisione.

Articolo 5

Basi per il riconoscimento e l'esecuzione

1. Una decisione è ammissibile al riconoscimento e all'esecuzione se è soddisfatto uno dei seguenti requisiti:

- a) la persona contro la quale è richiesto il riconoscimento o l'esecuzione era abitualmente residente nel Stato d'origine nel momento in cui tale persona è diventata parte del procedimento dinanzi al tribunale d'origine;
- b) la persona fisica nei confronti della quale è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione aveva la propria sede principale nello Stato d'origine nel momento in cui tale persona è diventata parte del procedimento dinanzi al giudice d'origine ed è sorto il credito su cui si basa la sentenza fuori dalle attività di tale impresa;
- (c) la persona contro la quale si chiede il riconoscimento o l'esecuzione è la persona che ha proposto il ricorso domanda, diversa da una domanda riconvenzionale, su cui si basa la sentenza;
- (d) il convenuto aveva una succursale, un'agenzia o altro stabilimento senza personalità giuridica distinta nello Stato di origine nel momento in cui tale persona è diventata parte del procedimento dinanzi al giudice di origine, e la pretesa su cui si basa la sentenza è sorta al di fuori delle attività di tale succursale, agenzia o stabilimento;
- (e) il convenuto ha espressamente acconsentito alla giurisdizione del giudice d'origine nel corso del procedimento procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza;
- (F) il convenuto ha argomentato nel merito dinanzi al giudice d'origine senza eccepire l'incompetenza entro i termini previsti dalla legge dello Stato d'origine, a meno che non risulti evidente che un'eccezione di incompetenza o di esercizio della giurisdizione non avrebbe avuto successo in forza di tale legge;
- (g) la sentenza pronunciata su un'obbligazione contrattuale ed è stata emessa da un giudice dello Stato in cui l'adempimento di tale obbligazione ha avuto luogo, o avrebbe dovuto aver luogo, ai sensi dell'art.
 - (i) l'accordo delle parti, o
 - (ii) la legge applicabile al contratto, in assenza di un luogo di esecuzione concordato, a meno che le attività del convenuto in relazione alla transazione non costituissero chiaramente un collegamento intenzionale e sostanziale con quello Stato;
- (h) la sentenza si è pronunciata su un contratto di locazione di beni immobili (locazione) ed è stata emessa da un tribunale di lo Stato in cui si trova l'immobile;
- (io) la sentenza si è pronunciata a carico del convenuto su un'obbligazione contrattuale garantita da un diritto *reale* su un bene immobile sito nello Stato di origine, se la pretesa contrattuale è stata proposta congiuntamente con una pretesa nei confronti del medesimo convenuto relativa a tale diritto reale ;
- (J) la sentenza si è pronunciata su un'obbligazione extracontrattuale derivante da morte, lesioni fisiche, danneggiamento o perdita di beni materiali e l'atto o l'omissione che causa direttamente tale danno si è verificato nello Stato di origine, indipendentemente dal luogo in cui tale danno si è verificato;
- (k) il giudizio riguarda la validità, la costruzione, gli effetti, l'amministrazione o la variazione di un trust creati volontariamente e comprovati per iscritto, e –
 - (io) all'atto di instaurazione del procedimento, lo Stato d'origine è stato designato nell'atto istitutivo quale Stato davanti al quale devono essere determinate le controversie in materia; O
 - (ii) all'atto dell'avvio del procedimento, lo Stato di origine era espressamente o implicitamente designato nell'atto istitutivo dello Stato in cui è situata la sede principale di amministrazione del trust.

Il presente comma si applica solo ai giudizi riguardanti aspetti interni di un trust tra persone che sono o erano all'interno del rapporto fiduciario;

- (l) la sentenza si è pronunciata su una domanda riconvenzionale –
- (io) nella misura in cui era a favore del ricorrente, a condizione che la domanda riconvenzionale derivi dalla stessa transazione o evento della domanda; O
- (ii) nella misura in cui era nei confronti del ricorrente, a meno che la legge dello Stato di origine non richiedesse la proposizione della domanda riconvenzionale per evitare l'impossibilità;
- (m) la decisione è stata pronunciata da un giudice designato in un accordo concluso o documentato per iscritto o mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione che renda le informazioni accessibili in modo da poter essere utilizzate per un successivo riferimento, diverso da un accordo esclusivo di scelta del foro.
- Ai fini del presente comma, per "accordo di scelta del foro esclusivo" si intende un accordo concluso da due o più parti che designa, al fine di dirimere controversie sorte o che potrebbero sorgere in relazione a un determinato rapporto giuridico, il tribunali di uno Stato o di uno o più tribunali specifici di uno Stato con esclusione della giurisdizione di qualsiasi altro tribunale.

2. Se il riconoscimento o l'esecuzione sono richiesti nei confronti di una persona fisica che agisce principalmente per scopi personali, familiari o domestici (un consumatore) in questioni relative a un contratto di consumo o nei confronti di un dipendente in questioni relative al contratto di lavoro del dipendente -

a) il paragrafo 1, lettera e), si applica solo se il consenso è stato rivolto al tribunale, oralmente o per iscritto;

(b) il paragrafo 1(f), (g) e (m) non si applica.

3. Il paragrafo 1 non si applica a una sentenza che si sia pronunciata su una locazione residenziale di beni immobili (locazione) o si sia pronunciata sulla registrazione di beni immobili. Tale decisione è ammissibile al riconoscimento e all'esecuzione solo se pronunciata da un giudice dello Stato in cui si trova il bene.

Articolo 6

Base esclusiva per il riconoscimento e l'esecuzione

In deroga all'articolo 5, la sentenza che ha pronunciato diritti *reali* su beni immobili è riconosciuta ed eseguita se e solo se i beni sono situati nello Stato di origine.

Articolo 7

Rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione

1. Il riconoscimento o l'esecuzione possono essere rifiutati se:

a) l'atto introduttivo del procedimento o un documento equivalente, comprendente a dichiarazione degli elementi essenziali della domanda –

(i) non è stata notificata al convenuto in tempo utile e in modo tale da consentirgli di provvedere alla propria difesa, a meno che il convenuto non si sia costituito e si sia presentato senza opporsi alla notificazione dinanzi al giudice d'origine, a condizione che la legge dello Stato di origine ha consentito di contestare la notifica; O

(ii) è stata notificata al convenuto nello Stato richiesto in modo incompatibile con i principi fondamentali dello Stato richiesto in materia di notificazione o comunicazione degli atti;

(b) la sentenza è stata ottenuta con frode;

- (C) il riconoscimento o l'esecuzione sarebbero manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico dello Stato richiesto, comprese le situazioni in cui il procedimento specifico che ha condotto alla sentenza fosse incompatibile con i principi fondamentali di equità procedurale di tale Stato e le situazioni che comportano violazioni della sicurezza o della sovranità di tale Stato;
- (d) il procedimento dinanzi al giudice d'origine era contrario ad un accordo, o ad una designazione in un atto fiduciario, ai sensi del quale la controversia in questione doveva essere risolta dinanzi ad un giudice di uno Stato diverso da quello d'origine;
- (e) la sentenza non è coerente con una sentenza pronunciata da un tribunale dello Stato richiesto in una controversia tra le stesse parti; O
- (F) la sentenza è incompatibile con una precedente sentenza pronunciata da un giudice di un altro Stato tra le stesse parti sullo stesso oggetto, a condizione che la precedente sentenza soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato richiesto.

2. Il riconoscimento o l'esecuzione possono essere differiti o rifiutati in caso di procedimento tra gli stessi le parti sullo stesso oggetto sono pendenti dinanzi a un tribunale dello Stato richiesto, se:

- a) il giudice dello Stato richiesto è stato adito dinanzi al giudice d'origine; E
- (b) esiste uno stretto legame tra la controversia e lo Stato richiesto.

Un rifiuto ai sensi del presente paragrafo non impedisce una successiva domanda di riconoscimento o di esecuzione della decisione.

Articolo 8

Domande preliminari

- 1. Una decisione su una questione pregiudiziale non è riconosciuta o eseguita ai sensi della presente Convenzione se riguarda una questione alla quale la presente Convenzione non si applica o una questione di cui all'articolo 6 sulla quale un giudice di uno Stato diverso da quello Stato di cui a tale articolo ha deciso.
- 2. Il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione possono essere rifiutati se, e nella misura in cui, la decisione era basata su una decisione su una questione alla quale la presente Convenzione non si applica, o su una questione di cui all'articolo 6 sulla quale un giudice di uno stato stabilito da uno Stato diverso da quello di cui a detto articolo.

Articolo 9

Separabilità

Il riconoscimento o l'esecuzione di una parte separabile di una decisione sono concessi quando si chiede il riconoscimento o l'esecuzione di tale parte o solo una parte della decisione può essere riconosciuta o eseguita ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 10

Danni

- 1. Il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza possono essere rifiutati se, e nella misura in cui, la sentenza accorda un risarcimento danni, inclusi danni esemplari o punitivi, che non risarciscono una parte per la perdita o il danno effettivo subito.

2. Il giudice adito tiene conto se e in che misura il risarcimento del danno riconosciuto dal giudice d'origine serva a coprire le spese e le spese relative al procedimento.

Articolo 11

Transazioni giudiziarie (transactions judiciaires)

Transazioni giudiziarie (*transactions judiciaires*) approvate da un tribunale di uno Stato contraente o concluse nel corso di un procedimento dinanzi a un tribunale di uno Stato contraente e che sono esecutive allo stesso modo di una sentenza nello Stato di origine, è eseguito ai sensi della presente Convenzione allo stesso modo di una sentenza.

Articolo 12

Documenti da produrre

1. La parte che chiede il riconoscimento o chiede l'esecuzione produce:

- (UN) una copia completa e autenticata della sentenza;
- (B) se la sentenza è stata pronunciata in contumacia, l'originale o una copia autenticata di un atto attestante che l'atto introduttivo del giudizio o un documento equivalente è stato notificato alla parte inadempiente;
- (c) tutti i documenti necessari per stabilire che la sentenza ha effetto o, se del caso, lo è esecutiva nello Stato di origine;
- (D) nel caso di cui all'articolo 11, un certificato di un tribunale (compreso un cancelliere) dello Stato di origine attestante che la transazione giudiziaria o parte di essa è esecutiva allo stesso modo di una sentenza nello Stato di origine.

2. Se i termini della sentenza non consentono al giudice adito di verificare la sussistenza dei presupposti del presente capo sono state osservate, tale giudice può richiedere tutti i documenti necessari.

3. L'istanza di riconoscimento o di esecuzione può essere accompagnata da un atto relativo alla sentenza, emesso da un giudice (compreso un cancelliere) dello Stato d'origine, nella forma raccomandata e pubblicata dalla Conferenza dell'Aia sugli affari internazionali privati Legge.

4. Se i documenti di cui al presente articolo non sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto, sono accompagnati da una traduzione giurata in una lingua ufficiale, a meno che la legge dello Stato richiesto non disponga altrimenti.

Articolo 13

Procedura

1. Il procedimento di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività o di trascrizione ai fini dell'esecuzione e l'esecuzione della decisione sono disciplinati dalla legge dello Stato richiesto, salvo che la presente Convenzione disponga altrimenti. Il giudice dello Stato richiesto agisce sollecitamente.

2. Il giudice dello Stato richiesto non può rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione ai sensi della presente Convenzione per il motivo che il riconoscimento o l'esecuzione devono essere richiesti in un altro Stato.

Articolo 14

Costi del procedimento

1. Nessuna cauzione, cauzione o deposito, comunque denominati, sono richiesti alla parte che in uno Stato contraente chiede l'esecuzione di una decisione emessa da un giudice di un altro Stato contraente per il solo fatto che tale parte è cittadina straniera o è non domiciliato o residente nello Stato richiesto.

2. Un'ingiunzione di pagamento delle spese processuali, emessa in uno Stato contraente nei confronti di una persona esente da obblighi di cauzione, cauzione o deposito in virtù del paragrafo 1 o della legge dello Stato ove è stata avviata la procedura, sarà resa esecutiva in ogni altro Stato contraente, su istanza dell'avente diritto al beneficio dell'ordinanza.

3. Uno Stato può dichiarare che non applicherà il paragrafo 1 o designare con una dichiarazione quale dei suoi tribunali non applicherà il paragrafo 1.

Articolo 15

Riconoscimento ed esecuzione ai sensi del diritto nazionale

Fatto salvo l'articolo 6, la presente convenzione non impedisce il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni ai sensi del diritto nazionale.

CAPITOLO III – CLAUSOLE GENERALI

Articolo 16

Disposizione transitoria

La presente Convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni se, al momento dell'avvio del procedimento nello Stato d'origine, la Convenzione aveva effetto tra tale Stato e lo Stato richiesto.

Articolo 17

Dichiarazioni che limitano il riconoscimento e l'esecuzione

Uno Stato può dichiarare che i suoi tribunali possono rifiutare di riconoscere o eseguire una decisione emessa da un tribunale di un altro Stato contraente se le parti erano residenti nello Stato richiesto, e il rapporto delle parti e tutti gli altri elementi rilevanti per la controversia, ad eccezione sede del giudice d'origine, erano connesse solo con lo Stato richiesto.

Articolo 18

Dichiarazioni su questioni specifiche

1. Qualora uno Stato abbia un forte interesse a non applicare la presente Convenzione a una materia specifica, tale Stato può dichiarare che non applicherà la Convenzione a tale materia. Lo Stato che effettua tale dichiarazione assicura che la dichiarazione non sia più ampia del necessario e che la specifica materia esclusa sia chiaramente e precisamente definita.

2. In tale materia, la Convenzione non si applica -

(UN) nello Stato contraente che ha effettuato la dichiarazione;

- (B) in altri Stati contraenti, qualora si chieda il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza emessa da un tribunale di uno Stato contraente che ha reso la dichiarazione.

Articolo 19

Dichiarazioni rispetto a sentenze spettanti a uno Stato

1. Uno Stato può dichiarare che non applicherà la presente Convenzione alle decisioni derivanti da procedimenti nei quali è parte una delle seguenti persone:

- (UN) quello Stato, o una persona fisica che agisce per conto di quello Stato; O
- (B) un'agenzia governativa di quello Stato, o una persona fisica che agisce per tale agenzia governativa.

Lo Stato che effettua tale dichiarazione garantisce che la dichiarazione non sia più ampia del necessario e che l'esclusione dall'ambito di applicazione sia chiaramente e precisamente definita. La dichiarazione non distingue tra sentenze in cui lo Stato, un ente pubblico di tale Stato o una persona fisica che agisce per loro conto è convenuto o ricorrente nel procedimento dinanzi al giudice d'origine.

2. Il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione pronunciata da un giudice di uno Stato che ha reso una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 può essere rifiutato se la decisione è scaturita da un procedimento in cui lo Stato che ha reso la dichiarazione o lo Stato richiesto, uno dei loro enti pubblici o una persona fisica che agisce per conto di uno di essi è parte, nella stessa misura indicata nella dichiarazione.

Articolo 20

Interpretazione uniforme

Nell'interpretazione della presente Convenzione si terrà conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere l'uniformità nella sua applicazione.

Articolo 21

Revisione del funzionamento della Convenzione

Il Segretario generale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato adotta a intervalli regolari disposizioni per il riesame del funzionamento della presente convenzione, comprese eventuali dichiarazioni, e riferisce al Consiglio sugli affari generali e la politica.

Articolo 22

Ordinamenti giuridici non unificati

1. In relazione a uno Stato contraente in cui due o più ordinamenti giuridici si applicano in diverse unità territoriali in relazione a qualsiasi questione trattata nella presente Convenzione:

- a) ogni riferimento alla legge o alla procedura di uno Stato si intende fatto, se del caso, alla legge o alla procedura in vigore nell'unità territoriale interessata;
- (b) qualsiasi riferimento al tribunale o ai tribunali di uno Stato deve essere interpretato come rinvio, dove opportuno, al tribunale o ai tribunali dell'unità territoriale pertinente;

- (c) qualsiasi riferimento a un collegamento con uno Stato deve essere interpretato come riferito, se del caso, ad un collegamento con l'unità territoriale di riferimento;
- d) qualsiasi riferimento a un criterio di collegamento in relazione a uno Stato si intende fatto, se del caso, a tale criterio di collegamento in relazione alla pertinente unità territoriale.
2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato contraente con due o più unità territoriali in cui si applicano ordinamenti giuridici diversi non è tenuto ad applicare la presente Convenzione a situazioni che riguardano esclusivamente tali diverse unità territoriali.
3. Un tribunale di un'unità territoriale di uno Stato contraente con due o più unità territoriali in cui si applicano ordinamenti giuridici diversi non è tenuto a riconoscere o eseguire una decisione di un altro Stato contraente solo perché la decisione è stata riconosciuta o eseguita in un altro Stato contraente unità territoriale dello stesso Stato contraente ai sensi della presente Convenzione.
4. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.

Articolo 23

Rapporti con altri strumenti internazionali

1. La presente Convenzione deve essere interpretata per quanto possibile compatibile con altri trattati in vigore per gli Stati contraenti, stipulati prima o dopo la presente Convenzione.
2. La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione da parte di uno Stato contraente di un trattato che fu concluso prima della presente Convenzione.
3. La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso dopo la presente Convenzione per quanto riguarda il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza emessa da un tribunale di uno Stato contraente che è anche Parte di tale trattato. Nessuna disposizione dell'altro trattato pregiudica gli obblighi previsti dall'articolo 6 nei confronti degli Stati contraenti che non sono parti di tale trattato.

La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione delle regole di un'Integrazione Economica Regionale 4. Organizzazione che è Parte della presente Convenzione per quanto riguarda il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione emessa da un tribunale di uno Stato contraente che è anche Stato membro dell'Organizzazione regionale di integrazione economica dove:

- a) le norme sono state adottate prima della conclusione della presente Convenzione; O
- b) le norme sono state adottate dopo la conclusione della presente Convenzione, nella misura in cui non pregiudicano gli obblighi di cui all'articolo 6 nei confronti degli Stati contraenti che non sono Stati membri dell'Organizzazione regionale di integrazione economica.

CAPO IV - CLAUSOLE FINALI

Articolo 24

Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.

3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

Articolo 25

Dichiarazioni rispetto agli ordinamenti non unificati

1. Se uno Stato ha due o più unità territoriali nelle quali si applicano ordinamenti giuridici diversi in relazione alle materie trattate nella presente Convenzione, può dichiarare che la Convenzione si estende a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse. Tale dichiarazione indicherà espressamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.
2. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si estende a tutto il territorio unità di quello Stato.
3. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.

Articolo 26

Organizzazioni regionali di integrazione economica

1. Un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica costituita esclusivamente da Stati sovrani e avente competenza su alcune o tutte le materie disciplinate dalla presente Convenzione può firmare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione. L'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica ha in tal caso i diritti e gli obblighi di uno Stato contraente, nella misura in cui l'Organizzazione ha competenza nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione.
2. L'Organizzazione regionale di integrazione economica, al momento della firma, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, notifica per iscritto al depositario le materie disciplinate dalla presente Convenzione per le quali la competenza è stata trasferita a tale Organizzazione dai suoi Stati membri. L'Organizzazione comunica tempestivamente per iscritto al depositario le variazioni di competenza di cui all'ultimo avviso di cui al presente comma.
3. Ai fini dell'entrata in vigore della presente convenzione, qualsiasi strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non è conteggiato a meno che l'organizzazione regionale di integrazione economica non dichiari ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, che i suoi Stati membri non saranno parti della presente convenzione Convenzione.
4. Qualsiasi riferimento a uno "Stato contraente" o a uno "Stato" nella presente convenzione si applica ugualmente, se del caso, a un'organizzazione regionale di integrazione economica.

Articolo 27

Organizzazione regionale di integrazione economica come parte contraente senza i suoi Stati membri

1. Al momento della firma, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, un'organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare di esercitare competenza su tutte le questioni disciplinate dalla presente convenzione e che i suoi Stati membri non saranno parti della presente convenzione ma saranno vincolati in virtù di la firma, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione dell'Organizzazione.

2. Nel caso in cui una dichiarazione sia resa da un'Organizzazione regionale di integrazione economica ai sensi del paragrafo 1, qualsiasi riferimento a uno "Stato contraente" o a uno "Stato" nella presente Convenzione si applicherà ugualmente, se del caso, agli Stati membri dell'Organizzazione.

Articolo 28

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo durante il quale può essere effettuata una notifica ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2 nei confronti del secondo Stato che ha depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui all'articolo 24.
2. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore -
 - a) per ciascuno Stato che successivamente lo ratifica, lo accetta, lo approva o vi aderisce, il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo durante il quale possono essere effettuate le notifiche a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, nei confronti di tale Stato;
 - (B) per un'unità territoriale alla quale la presente Convenzione è stata estesa conformemente all'articolo 25 dopo che la Convenzione è entrata in vigore per lo Stato che effettua la dichiarazione, il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica della dichiarazione di cui a in tale articolo.

Articolo 29

Instaurazione di rapporti ai sensi della Convenzione

1. La presente Convenzione ha effetto tra due Stati contraenti solo se nessuno di essi ha notificato l'altro al depositario in conformità del paragrafo 2 o 3. In mancanza di tale notifica, la Convenzione ha effetto tra due Stati contraenti dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo durante il quale possono essere effettuate le notifiche.
2. Uno Stato contraente può notificare al depositario, entro 12 mesi dalla data della notifica da parte del depositario di cui all'articolo 32, lettera a), che la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione di un altro Stato non avrà l'effetto di stabilire relazioni tra i due Stati ai sensi della presente Convenzione.
3. Uno Stato può notificare al depositario, all'atto del deposito del suo strumento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, che la sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione non avrà l'effetto di stabilire relazioni con uno Stato contraente ai sensi della presente Convenzione.
4. Uno Stato contraente può ritirare in qualsiasi momento una notifica che ha effettuato ai sensi del paragrafo 2 o 3. Tale ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla data di notifica.

Articolo 30

Dichiarazioni

1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 14, 17, 18, 19 e 25 possono essere fatte al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in qualsiasi momento successivo e possono essere modificate o ritirate in qualsiasi momento.
2. Dichiarazioni, modifiche e ritiri sono notificati al depositario.

3. Una dichiarazione fatta al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione avrà effetto simultaneamente all'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato interessato.
4. Una dichiarazione resa in un momento successivo e qualsiasi modifica o ritiro di una dichiarazione hanno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla data in cui la notifica è ricevuta dal depositario.
5. La dichiarazione resa successivamente, e l'eventuale modifica o revoca della dichiarazione, non si applicano alle decisioni risultanti da un procedimento già promosso dinanzi al giudice d'origine al momento in cui la dichiarazione acquista efficacia.

Articolo 31 *Denuncia*

1. Uno Stato contraente della presente Convenzione può denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al depositario. La denuncia può essere limitata a determinate unità territoriali di un ordinamento giuridico non unitario a cui si applica la presente Convenzione.
2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di 12 mesi dalla data in cui la notifica è ricevuta dal depositario. Se nella notifica è specificato un periodo più lungo per l'efficacia della denuncia, la denuncia ha effetto alla scadenza di tale periodo più lungo dopo la data in cui la notifica è ricevuta dal depositario.

Articolo 32 *Notifiche del depositario*

Il depositario notifica ai membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato e agli altri Stati e alle organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato, ratificato, accettato, approvato o aderito alla presente convenzione, conformemente agli articoli 24, 26 e 27, quanto segue:

- a) le firme, le ratifiche, le accettazioni, le approvazioni e le adesioni di cui agli articoli 24 e 26 e 27;
- b) la data in cui la presente convenzione entra in vigore conformemente all'articolo 28;
- c) le notifiche, dichiarazioni, modifiche e ritiri di cui agli articoli 26, 27, 29 e 30; E
- d) le denunce di cui all'articolo 31.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a L'Aia, il 2 luglio 2019, in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia autenticata sarà inviata, per via diplomatica, a ciascuno dei Membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in occasione della sua XXII Sessione ea ciascuno degli altri Stati che hanno partecipato a tale Sessione.